

Deleghe e argomenti

di Giovanni Di Cosimo

(in corso di pubblicazione in "Le Regioni", 1/2005)

1. Con la sent. 280/2004 finisce l'asimmetria della giurisprudenza costituzionale sulla delega, vale a dire il dato di fatto per cui la Corte non ha fin qui censurato leggi di delega mentre, già da qualche tempo, ha cominciato a censurare decreti legislativi per eccesso di delega.

In realtà, si tratta di una censura parziale delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 131/2003: resta intonsa la delega per la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti (il comma 4), ma viene dichiarata l'illegittimità della disposizione che detta i criteri direttivi di tale delega (il comma 6). E, soprattutto, viene annullata la delega alla ricognizione delle disposizioni che incidono sulle materie concorrenti in forza della natura trasversale della materia esclusive statali nella quale sono comprese (il comma 5).

Vedremo se questa pronuncia rimarrà un'eccezione oppure se sarà l'inizio di una nuova stagione di cui si avverte il bisogno a fronte del rilevante aumento delle deleghe legislative che, non di rado, hanno una elevata portata riformatrice e toccano diritti di libertà. E dunque se l'asimmetria è finita davvero oppure se la sentenza è destinata a rimanere un'eccezione anche a motivo delle peculiarità della questione che affronta e degli argomenti che adotta.

2. La sentenza censura i commi 5 e 6 perché consentono di passare dal piano della ricognizione (dei principi fondamentali o delle disposizioni trasversali) al piano della ridefinizione delle materie e delle funzioni. Consentono, cioè, di mappare le materie concorrenti. Secondo la Corte, tale scorrimento di piani va contro la "lettura minimale" della delega alla ricognizione dei principi fondamentali prevista dal comma 4. Ne risulta violato l'art. 76 Cost. perché i commi 5 e 6 ampliano «notevolmente e in maniera del tutto indeterminata l'oggetto della delega».

Non è chiaro se siamo in presenza di una effettiva svolta giurisprudenziale. Da un lato, sembrerebbe di sì, visto che la Corte ha fin qui salvato gli oggetti "vasti" mostrando un elevato *self restraint*. Dall'altro, è pur vero che questi oggetti erano solitamente compresi in deleghe di riforma, mentre nel nostro caso non c'è nessuna riforma in ballo sicché, annullando, la Corte in realtà non si intromette più di tanto nel rapporto politico fra Parlamento e Governo.

Ad ogni modo, la decisione tutela la sfera di autonomia legislativa delle Regioni, dato che il Governo non potrà a mezzo della delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali modulare a suo piacimento l'ampiezza delle materie concorrenti incise da tali disposizioni. In termini sostanziali questo significa che la linea di incisione dovrà essere stabilita volta per volta, e che spetterà pur sempre alla Corte valutare la legittimità della singola incisione.

Resta invece in piedi la delega alla ricognizione dei principi fondamentali, e si tratta di capire se per caso permanga il rischio di scivolamento dal piano della ricognizione dei principi a quello della mappatura delle materie, anche dopo che la Corte ne ha annullato i criteri direttivi. In altri termini, se l'annullamento del comma 6 relativo ai criteri direttivi sia sufficiente a evitare che la delega alla ricognizione dei principi fondamentali scivoli dal piano della ricognizione a quello della mappatura (e dunque incorra nello *scivolamento dell'oggetto*, come potremmo definirlo).

3. In forza dell'espresso rimando ai «decreti legislativi di cui al comma 4», la delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali (comma 5) ha molti tratti in comune con la delega alla ricognizione dei principi fondamentali (comma 4), a parte l'oggetto, naturalmente. Si direbbe che costituiscano i due diversi oggetti degli stessi decreti. In particolare, condividono la peculiare procedura di approvazione ed i principi direttivi. Si ritiene che condividano pure i criteri direttivi, nonostante che il comma 6, che li elenca, faccia esplicito riferimento al solo comma 4 che prevede la delega alla ricognizione dei principi fondamentali.

Nella ricostruzione della Corte, le due deleghe incontrano inoltre lo stesso limite di estensione massima costituito dalla "lettura minimale". E in effetti la "lettura minimale" è legata al concetto di ricognizione che si trova in entrambe le deleghe previste dall'art. 1 della legge 131/2003.

Ma, se le due deleghe condividono una serie di elementi e sono entrambe soggette alla "lettura minimale", perché la Corte salva la delega alla ricognizione dei principi (sia pure mutilata dei criteri direttivi) e condanna la delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali? L'elemento differenziale che spiega il diverso destino è il fatto che solo il comma 5 consente lo scivolamento dell'oggetto dal piano della ricognizione (delle disposizioni trasversali) verso il piano della mappatura delle materie?

4. In realtà, anche la delega alla ricognizione dei principi fondamentali tende a scivolare dal piano della ricognizione verso la mappatura delle materie. La Corte sembra ritenere che il rischio di scivolamento sia scongiurato dall'annullamento del comma 6 che detta i criteri direttivi di questa delega. Ma non è così, perché l'attività di ricognizione dei principi implica necessariamente che si individuino le materie e, nell'individuare, che le si definiscano. Ergo anche la delega alla ricognizione dei principi fondamentali rischia di scivolare verso la mappatura delle materie, un rischio che assume maggiore concretezza nella misura in cui l'oggetto della delega è molto vasto, riguarda tutte le materie concorrenti.

Bisogna tenere conto che la sentenza presuppone l'esistenza di due assi separati: sul primo, viene in considerazione la vaghezza dei criteri direttivi; sul secondo, l'indeterminatezza dell'oggetto. In entrambi i casi l'obiettivo è contenere la discrezionalità del Governo: *sull'asse dei criteri direttivi vaghi* si tratta di impedire ricognizioni innovative dei principi fondamentali; *sull'asse dell'oggetto indeterminato* si tratta di impedire che i decreti legislativi procedano alla mappatura delle materie.

La sentenza si colloca sull'asse dei criteri direttivi vaghi quando esamina il comma 4 (delega per la ricognizione dei principi fondamentali) e si colloca sull'asse dell'oggetto indeterminato quando esamina il comma 5 (delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali) e il comma 6 (criteri direttivi della delega alla ricognizione dei principi fondamentali). Ma così facendo trascura che pure il comma 4 è a rischio di scivolamento dell'oggetto, ossia consente di passare dal piano della ricognizione (dei principi fondamentali) a quello della mappatura delle materie, motivo per cui doveva essere esaminato sull'asse dell'oggetto indeterminato.

Si può dunque fissare un primo punto: la distinzione fra il comma 4, da un lato, e i commi 5 e 6 dall'altro, non regge; *sulla base del rischio di scivolamento dal piano della ricognizione a quello della mappatura delle materie, la Corte avrebbe dovuto censurare anche la delega alla ricognizione dei principi fondamentali.*

5. Sappiamo che la sentenza applica l'argomento della "lettura minimale" della delega sia sull'asse dei criteri direttivi vaghi e sia sull'asse dell'oggetto indeterminato. Nel caso della delega alla ricognizione dei principi fondamentali l'argomento gioca come divieto per il Governo di innovare ai principi fondamentali (come obbligo di mera ricognizione); nel caso della delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali come divieto di passare alla mappatura delle materie (ossia come divieto di scivolamento dell'oggetto).

Ma pare dubbio che l'argomento della "lettura minimale" sia effettivamente appropriato su entrambi gli assi. Mentre lo è sicuramente sull'asse dei criteri direttivi vaghi, assai meno certo è che lo sia sull'asse dell'oggetto indeterminato.

In questo secondo caso, per sanzionare lo scivolamento dell'oggetto dalla ricognizione (delle disposizioni trasversali) verso la mappatura delle materie, sarebbe stato meglio puntare sulla definitezza dell'oggetto: ai sensi dell'art. 76 Cost. l'oggetto deve essere "definito" e quindi non sono leciti sconfinamenti, estensioni a un diverso oggetto (e ciò indipendentemente dalla "lettura minimale" della delega). Ne segue che l'argomento della "lettura minimale", che riguarda il rispetto dei principi, non va confuso con il rischio di scivolamento verso la mappatura delle materie, che riguarda il rispetto dell'oggetto. Non sembra corretto invocare la "lettura minimale" della delega per censurare l'indeterminatezza dell'oggetto.

Con ciò non si nega l'utilità della ricognizione dei principi. Ma se l'obiettivo era la mappatura delle materie, il legislatore doveva dirlo più chiaramente, dettare una delega con questo specifico oggetto. Così come è fraseggiata, invece, la delega consente quello scivolamento dal piano della ricognizione al piano della mappatura delle materie che contrasta con il disposto dell'art. 76 Cost. relativamente al carattere "definito" dell'oggetto.

Insomma, delle due l'una: o si paventa il rischio dello scivolamento dell'oggetto verso la mappatura delle materie, e allora coerenza vuole che si annullino tanto la delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali quanto quella alla ricognizione dei principi fondamentali, oppure si conviene che la mappatura delle materie è utile, e allora si salvano

entrambe le disposizioni.

6. A dirla tutta, il rischio di scivolamento dell'oggetto dal piano della ricognizione verso la mappatura delle materie appare addirittura meno elevato nella delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali. Questa delega è (più) chiaramente assimilabile ad una delega per la redazione di testi unici dal momento che invita a riunire disposizioni; mentre l'assimilazione ai testi unici della delega alla ricognizione dei principi fondamentali, di cui parla la sentenza, pare meno sicura perché al Governo viene delegato il compito - concettualmente diverso - di ricavare principi fondamentali dalle leggi esistenti.

Più di preciso, questo compito non differisce dalla realizzazione di un testo unico laddove il singolo principio fondamentale sia contenuto in una sola disposizione: in entrambi i casi la disposizione va individuata e trasfusa nel decreto legislativo. Viceversa, ne differisce quando il principio debba essere ricavato da un complesso di disposizioni, perché in questo caso occorre ricostruire il principio e, quindi, va svolta un certo tipo di attività interpretativa che non trova riscontro nella predisposizione dei testi unici.

La compatibilità con l'art. 76 Cost. della delega alla ricognizione dei principi viene considerata dubbia anche sotto un altro profilo che non tocca invece la delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali. Mi riferisco alla tesi secondo cui l'art. 76 Cost. non permette che coesistano principi di primo livello nella legge di delega e principi di secondo livello nel decreto legislativo.

La tesi secondo cui l'art. 76 Cost. si oppone a principi di due livelli avrebbe portato a censurare la delega alla ricognizione dei principi fondamentali e di conseguenza i suoi criteri direttivi, ma, ecco lo scoglio maggiore, si scontra con la giurisprudenza della Corte che ammette che i decreti legislativi possano fissare principi. La sentenza non prende partito sulla questione e tuttavia decide come se tale giurisprudenza fosse ancora valida, visto che salva la delega alla ricognizione dei principi fondamentali alla luce della "lettura minimale", ma senza valutare l'effetto della tesi contraria a principi di due livelli e quindi senza mettere in discussione che i principi possano essere posti da decreti legislativi.

7. Quel che mi preme ora sottolineare è come questa giurisprudenza dia per scontato che un principio possa essere dettato da un atto a sua volta sottoposto a principi. Presuppone, perciò, la non risolta questione di cosa esattamente sia principio e cosa sia dettaglio. E si fonda, pertanto, su quello che è stato definito il "piede d'argilla" della distinzione fra norme di principio e norme di dettaglio. D'altro canto, anche la tesi contraria a principi di due livelli presuppone l'esistenza della contrapposizione fra principio e dettaglio e quindi si iscrive nella stessa logica.

Si potrebbe allora supporre che la sentenza non utilizzi *apertis verbis* i due argomenti proprio perché poggiano sul piede d'argilla della distinzione fra principio e dettaglio (anche se abbiamo visto che decide come se fosse effettivamente valido l'argomento secondo cui i decreti legislativi possono dettare principi fondamentali). Il che ci consente di ipotizzare un secondo punto fermo: *la sentenza tende a scartare la linea argomentativa che si fonda sul concetto di principio e sceglie la linea argomentativa fondata sull'oggetto definito*, dato che annulla per indeterminatezza dell'oggetto la delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali e i criteri direttivi della delega alla ricognizione dei principi fondamentali.

L'esattezza di questo secondo punto è però messa in discussione dalla circostanza che in un passaggio la sentenza ragiona sul piano della distinzione fra principio e dettaglio. Lo fa quando risponde sulla stessa lunghezza d'onda alle Regioni ricorrenti che lamentano come la vaghezza dei principi direttivi della delega consenta al Governo di determinare liberamente i principi fondamentali. La sentenza riconosce che i principi direttivi sono vaghi, e ne ricava l'obbligo per il Governo di attenersi alla "lettura minimale" della delega. Di qui il salvataggio della delega alla ricognizione dei principi fondamentali che suona come una conferma della tradizionale volontà della Corte di non intramettersi nel rapporto politico fra Parlamento (che delega) e Governo (che è delegato).

E allora il punto che abbiamo appena fissato va riformulato così: quando la sentenza si muove sull'asse dell'oggetto indeterminato (e quindi quando esamina il comma 5 relativo alla ricognizione delle disposizioni trasversali e il comma 6 relativo ai criteri direttivi per la ricognizione dei principi fondamentali) evita il piede d'argilla della distinzione fra principio e dettaglio; quando invece si muove sull'asse dei criteri direttivi vaghi (e quindi quando esamina il comma 4 relativo alla ricognizione dei principi fondamentali) rischia di restare intrappolata nelle sabbie mobili di quella distinzione.

8. Siccome rimane in piedi la delega alla ricognizione dei principi fondamentali, si dovrebbe concludere che le Regioni

sono alla mercé del Governo che, a mezzo dei decreti, potrà a suo piacimento mappare le materie concorrenti.

In realtà, con un *obiter dictum* la sentenza stabilisce che i decreti legislativi di ricognizione dei principi non vincolano le Regioni perché la ricognizione serve solo per il "primo orientamento". Serve a risolvere eventuali dubbi interpretativi del legislatore regionale. È utilizzabile solo in via transitoria fintanto che il Parlamento non provveda ad approvare le leggi cornice.

Se così è, sorge il problema di capire chi sia vincolato dai decreti, posto che non possono essere le Regioni e non può essere nemmeno il Parlamento (per il motivo che in qualsiasi momento è libero di stabilire i principi con una legge quadro).

Si può fissare allora un terzo punto: *la Corte non censura la delega alla ricognizione dei principi, ma degrada i conseguenti decreti a rango di semplici opinioni non vincolanti*. Una soluzione che presenta l'indubbio vantaggio di evitare la contrapposizione frontale con la maggioranza parlamentare, ma che lascia margini di incertezza e non si concilia con la forza di legge tipica dei decreti legislativi.

9. Guardando alla giurisprudenza della Corte sulla delega si scopre che l'argomento della "lettura minimale" viene solitamente invocato quando ricorrono tre condizioni: a) che il Governo sia delegato a sostituire una precedente disciplina; b) che la legge di delega indichi la precedente disciplina come base di partenza; c) che non vi siano principi e criteri direttivi sul punto specifico toccato dal decreto.

Nel nostro caso, mancano due di queste condizioni. Non si tratta, infatti, di sostituire una precedente disciplina, ma di ricavare principi da una disciplina che resta vigente. Inoltre, la delega prevede principi e criteri direttivi (che poi siano anche sufficientemente dettagliati è un'altra questione). Per quanto riguarda la terza condizione, effettivamente la legge di delega indica la disciplina come base di partenza, anche se in un senso non del tutto coincidente con quello delle precedenti pronunce, visto che lo considera come materiale da cui ricavare principi e non come disciplina le cui linee essenziali vanno conservate. E tuttavia la sostanza è probabilmente la stessa posto che i principi non dovrebbero modificare il tessuto normativo dal quale sono tratti.

10. Soprattutto, la Corte ha fin qui usato l'argomento della "lettura minimale" di fronte alla coppia legge di delega - decreto legislativo per valutare la legittimità del decreto rispetto alla legge che funge da norma interposta. In presenza di leggi di delega generiche, che per questa loro caratteristica non costituiscono un effettivo vincolo, il ricorso all'argomento della "lettura minimale" consente alla Corte di imporre almeno il vincolo al rispetto della precedente disciplina.

Invece, la sent. 280/2004 applica l'argomento della "lettura minimale" alla sola legge di delega, visto che manca ancora il decreto legislativo. L'argomento viene usato per valutare la legittimità della legge di delega piuttosto che del decreto legislativo alla luce del parametro interposto. A conferma della discrezionalità che la Corte si concede nel ricorso agli argomenti relativamente alla delega, la sentenza segna così l'estensione dell'argomento della "lettura minimale" a una ipotesi finora inedita.

Ecco dunque l'ultimo punto da fissare: una parte della legge di delega (la disposizione relativa alla delega per la ricognizione dei principi fondamentali) funge, in concreto, da parametro di giudizio di un'altra parte della medesima legge (la norma relativa alla delega alla ricognizione delle disposizioni trasversali e la norma che detta i criteri direttivi per la ricognizione dei principi direttivi). Nell'ancorare la legge al significato che a mezzo del processo interpretativo le attribuisce, la Corte taglia i pezzi della delega che non vi corrispondono e perciò *la legge di delega (così come risulta dal processo interpretativo) funge da parametro della legge medesima*.

Si tratta di un'impostazione eccentrica, che fuoriesce dal disegno dell'art. 76 Cost. secondo cui la legge di delega costituisce parametro interposto per il giudizio sul decreto legislativo, che è tenuto a rispettarne i contenuti. Motivo di più per annullare la delega alla ricognizione dei principi fondamentali sulla base del rischio di scivolamento dell'oggetto dal piano della ricognizione a quello della mappatura delle materie (sempre che non fosse invece prevalso un giudizio positivo in merito alla mappatura). Considerando, fra l'altro, che in questa eventualità il parametro di giudizio sulla legge sarebbe stato direttamente l'art. 76 Cost., nel punto in cui parla di oggetti "definiti", senza dover ricorrere a funamboliche

intermediazioni della legge rispetto a sé stessa.

Finora era considerato piuttosto improbabile che la Corte cominciasse ad annullare leggi di delega con principi direttivi vaghi: cfr. V. Baldini, *Il procedimento di delegazione legislativa tra elasticità ed effettività. Riflessioni su una «variabile dipendente» della democrazia parlamentare*, in V. Cocozza e S. Staiano (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto*, Torino, 2001, 61 s.; E. Malfatti, *Alcune considerazioni sul (difficile) ruolo che la Corte costituzionale assume in ordine agli sviluppi della delegazione legislativa, tra evoluzione recente e prospettive di riforma*, *ivi*, 963.

Lo scopo di questa delega «è palese nel senso di recuperare pienamente alla sede politico-legislativa la determinazione dei principi fondamentali, sottraendo spazio alla loro definizione in via pretoria» (A. Ruggeri, *Note minime, «a prima lettura», a margine del disegno di legge La Loggia*, in *Giur. it.*, 2002, 2439).

G. Tarli Barbieri, *La grande espansione della delegazione legislativa nel più recente periodo*, in P. Caretti e A. Ruggeri (a cura di), *Le deleghe legislative riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale*, Milano, 2003, 47 ss.

C. De Fiores, *Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative*, Padova, 2001, 181 ss.

Secondo quanto intuito da R. Bin, *La delega relativa ai principi fondamentali della legislazione statale*, in G. Falcon (a cura di) *Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131*, Bologna, 2003, 30 ss., che parla di «metamorfosi dell'oggetto della delega».

G. Falcon, *Nuove questioni sul percorso istituzionale italiano*, in *Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131 cit.*, 15.

L'annullamento del co. 6 è stato criticato perché in tal modo la Corte ammette l'esistenza di «deleghe aventi nel proprio statuto concettuale e positivo l'assenza strutturale, obbligatoria, dei criteri»: A. Ruggeri, *Molte conferme (e qualche smentita) nella prima giurisprudenza sulla legge La Loggia, ma senza un sostanziale guadagno per l'autonomia (a margine di Corte cost. nn. 236, 238, 239 e 280/2004)*, in *Federalismi.it*, n. 16/2004, 3. Questione diversa è capire se l'intervento ablativo della Corte aumenti (così A. Ruggeri, *op. ult. cit.*, 4), oppure riduca (così M. Barbero, *La Corte costituzionale interviene sulla legge "La Loggia"*, in *Forumcostituzionale.it*) gli spazi d'azione del Governo.

Ma il punto non è fondamentale perché le considerazioni seguenti si basano sulla dualità degli oggetti e non sull'unicità della delega.

Nel senso che i criteri direttivi del co. 6 si applicano anche alla delega del co. 5 cfr. Servizio studi del Senato, *Quaderno di documentazione* n. 36, Roma, 2003, 67; F. Bassanini, *Attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione in materia di legislazione regionale*, in AA.VV., *Legge "La Loggia". Commento alla l. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione*, Rimini, 2003, 55; P. Cavaleri, in P. Cavaleri e E. Lamarque, (a cura di), *L'attuazione del nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge "La Loggia"*, Torino, 2004, 23.

R. Bin, *La delega relativa ai principi fondamentali della legislazione statale cit.*, 25; F. Drago, *Luci (poche) ed ombre (molte) della sentenza della Corte costituzionale sulla delega per la ricognizione dei principi fondamentali (nota a sent. n. 280/2004)*, in *Federalismi.it*, n. 22/2004, 6 s.

A. Ruggeri, *Molte conferme (e qualche smentita) nella prima giurisprudenza sulla legge La Loggia, ma senza un sostanziale guadagno per l'autonomia (a margine di Corte cost. nn. 236, 238, 239 e 280/2004) cit.*, 3 s.

F. Drago, *Luci (poche) ed ombre (molte) della sentenza della Corte costituzionale sulla delega per la ricognizione dei principi fondamentali (nota a sent. n. 280/2004) cit.*, 8. È vero che le regioni impugnano il co. 4 per un motivo diverso dal rischio di scivolamento dell'oggetto (vale a dire perché consentirebbe la determinazione dei principi anziché la mera ricognizione). Questa circostanza, peraltro, non avrebbe dovuto impedire di giudicare il co. 4 alla luce del rischio di scivolamento, visto che neanche il co. 5 è stato impugnato adducendo tale rischio e nondimeno la Corte lo censura proprio per questo motivo.

Oltre a ciò, la lettura minimale sembra più propriamente un argomento per valutare i decreti legislativi piuttosto che per valutare la legge di delega: su questo aspetto torno alla fine.

F. Bassanini, *Attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione in materia di legislazione regionale* cit., 55.

Ciò non significa, ovviamente, che l'approvazione di un testo unico non comporti attività interpretativa: sul punto cfr. F. Mautino e R. Pagano, *Testi unici. La teoria e la prassi*, Milano, 2000, 129 ss.

A. D'Atena, *La difficile transizione. In tema di attuazione della riforma del Titolo V*, in *Le Reg.*, 2002, 316 s. che su questa base giudica "aberrante" la delega in materia di principi fondamentali prevista dal progetto di legge che ha dato vita alla legge 131/2003; C.E. Gallo, *Perché no ad un testo unico di principi fondamentali nelle materie regionali*, in *Quad. cost.li*, 2002, 359 che si sofferma sulla equivalenza fra il concetto di principi e criteri direttivi e il concetto di principi fondamentali. La delega è considerata di "dubbia legittimità" anche da M. Mazziotti di Celso, *Considerazioni critiche sulla legge costituzionale n. 3 del 2001 e sul d.d.l. n. 1545 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica a tale legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 giugno 2002*, in *Foro amm.vo - Cons. di stato*, 2003, 358 s. e F. Sorrentino, *Le fonti del diritto amministrativo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da Santaniello, Padova, 2004, 135, che mette in evidenza la limitazione dell'autonomia legislativa regionale che essa comporta. A favore della delega cfr. invece B. Caravita, *La Costituzione dopo la riforma del Titolo V*, Torino, 2002, 91 ss.

Sent. 359/1993. La Corte richiama anche la sent. 303/2003 che riguarda un testo unico. Sulla stessa lunghezza d'onda cfr. anche la sent. 6/2004 relativa ai decreti leggi.

La sentenza non si schiera nemmeno rispetto all'altro argomento prospettato dalle ricorrenti, quello secondo cui ci sarebbe riserva di legge formale, ex art. 11.2 l. cost.le 3/2001, sugli interventi normativi relativi alle materie concorrenti, riserva che impedirebbe che i decreti legislativi possano effettuare la ricognizione dei principi fondamentali. Sulla plausibilità di questo argomento cfr. F. Pizzetti, *Audizione del Presidenti dell'A.I.C. al Senato sulla revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Risposte dei soci dell'A.I.C. ai quesiti*, nel sito dell'Associazione italiana dei costituzionalisti; A. D'Atena, *Legislazione concorrente, principi impliciti e delega per la formulazione dei principi fondamentali*, in *Forumcostituzionale.it*; G. Di Cosimo, *La delega legislativa dopo la riforma del Titolo V: primi riscontri*, in *Le istit. del federalismo*, 2002, 316 s.

R. Bin, *La delega relativa ai principi fondamentali della legislazione statale* cit., 33. Sui limiti del criterio di riparto "principio/dettaglio" in materia concorrente cfr. A. Guazzarotti, *La competenza legislativa concorrente del nuovo Titolo V al banco di prova della giurisprudenza costituzionale*, in questa *Rivista*, 2004, 1099 ss.

In linea con alcuni recenti pronunce che puntano l'indice su quella che è stata definita "esorbitanza dall'oggetto": A. Celotto - E. Frontoni, *Legge di delega e decreto legislativo*, in *Enc.dir.*, aggiorn. VI, 2002, 706.

In linea con il suo consueto ricorrere agli strumenti dell'interpretazione pur di non censurare le leggi di delega (S. Staiano, *Decreto legislativo*, in *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto* cit., 950 s.).

N. Maccabiani, *I decreti legislativi "meramente ricognitivi" dei principi fondamentali come atti "senza forza di legge"?* *Breve nota a commento della sentenza n. 280/2004 della Corte costituzionale*, in *Forumcostituzionale.it*.

G. Di Cosimo, *Riflessi della legge di delega sul giudizio di costituzionalità del decreto legislativo*, in U. De Siervo (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2001*, Torino, 2002, 229.

Laddove parla di «principi che si traggono dalle leggi vigenti».

G. Di Cosimo, *Riflessi della legge di delega sul giudizio di costituzionalità del decreto legislativo* cit., 230.

A. Ambrosi, *Deleghe legislative e riforme tributarie: questioni vecchie e nuove sull'art. 76 Cost.*, in *Riv. dir. trib.*, 2001, I, 426.

Si dischiude semmai la possibilità che il giudizio verta sulla coerenza interna della legge di delega; giudizio che potrebbe forse essere affrontato invocando l'onnipresente giudizio di ragionevolezza.

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali